ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/26/CE SULLA DEFINITIVITA' DEGLI ORDINI IMMESSI IN UN SISTEMA DI PAGAMENTO O DI REGOLAMENTO TITOLI

Art. 8

Realizzazione della garanzia nella procedura di insolvenza

Nel caso in cui sia aperta una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante ad un sistema o di un intermediario per conto del quale un partecipante esegue ordini di trasferimento ai sensi dell'articolo 6 o di una controparte di banche centrali, le garanzie costituite prima del momento di apertura della procedura di insolvenza per i crediti derivanti da operazioni definitive ai sensi dell'articolo 2 o connesse con le funzioni di banca centrale possono essere realizzate ad esclusivo soddisfacimento dei crediti garantiti. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2004, N. 170. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2004, N. 170. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2004, N. 170. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2004, N. 170. Nessuna azione, compresa l'azione di nullita', puo' pregiudicare nei confronti del sistema la realizzazione della garanzia di cui al comma 1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2004, N. 170.

Versione in vigore dal 30 luglio 2004, non più in vigore dal 6 maggio 2011 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitivita' degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli
Estremi	Decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-210-2001/art-8-realizzazione-della-garanzia-nella-procedura-di-insolvenza/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it